

A. M. G. Lade

dommoy et poverm

IL

de l'ay

DIRITTO DI PUNIRE

COME

FUNZIONE SOCIALE

PER

Prof. ENRICO FERRI



TORINO.

ERMANN O LOESCHER

—
1882

~~~~~  
ROMA e FIRENZE presso la stessa Casa.

IL  
DIRITTO DI PUNIRE



COME

FUNZIONE SOCIALE

PEL

Prof. ENRICO FERRI



TORINO  
ERMANN O LOESCHER

1882

ROMA e FIRENZE presso la stessa Casa.

~~~~~  
Estratto dal Vol. III, fasc. I
dell'Archivio di Psichiatria, Scienze penali ed Antropologia criminale.
~~~~~

## IL DIRITTO DI PUNIRE COME FUNZIONE SOCIALE (1)

~~~~~

Nel 1764 Cesare Beccaria, scriveva nel suo libro immortale: « Volete prevenire i delitti? Fate che le leggi siano chiare e semplici e che tutta la nazione sia condensata a difenderle e nessuna parte di essa sia impiegata a distruggerle » (§ XLI).

Nel 1873, appena più che un secolo dopo, il medico inglese Maudsley dichiara, col Thompson, che « il delinquente appartiene ad una varietà degenerata e morbosa della specie umana, che si distingue dal resto degli uomini, come le pecore a testa nera si distinguono dalle altre » (2): e nello stesso tempo, in Italia, il Lombroso fa di tutte le ricerche, precedenti e sue proprie, sull'uomo *delinquente*, un nuovo ramo di scienza, l'antropologia criminale.

Questi due fatti, scolpiscono due epoche e sono il punto di partenza di due grandi correnti scientifiche e legislative. La prima, sorta per effetto di generosa reazione contro la ferocia medioevale, aveva per bandiera la *mitigazione universale delle pene* e l'abolizione di molte fra esse: e malgrado le accanite e sleali opposizioni di tanti avversari, che l'accusavano di proteggere ladri ed assassini e di sconvolgere le basi della società, ha tuttavia compiuto uno splendido ciclo di evoluzione ed è ora acclamata dai suoi seguaci il *non plus ultra* della scienza criminale. L'altra, che comincia ora soltanto, ha un'impresa non meno umanitaria

(*) Questo scritto riassume l'ultimo capitolo della seconda edizione dei *Nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*, in corso di stampa.

(2) *La responsabilità nelle malattie mentali*. — Trad. del prof. TAMASIA, Milano, 1875, pag. 31. — Così dice il PRINS, *Étude sur la criminalité d'après la science moderne*. Extr. de la *Revue de Belgique*, déc. 1880.

e civile, la *diminuzione dei delitti*, i quali ormai, se non si cambieranno i rimedii finora rimasti inutili, minacciano davvero il civile consorzio.

Anch'essa incontra ora le stesse opposizioni per parte di chi, dimenticando di essere i riformatori di ieri, l'accusano oggi, a loro volta, di scalzare le basi della società e della scienza; ma anch'essa par destinata a un avvenire non meno glorioso e fecondo.

Quei due fatti ci mostrano, da una parte il filantropo lombardo, e con lui tutti i criminalisti italiani della scuola classica, che, chiusi nella loro coscienza di uomini onesti e generosi, chiedono al sentimento l'impulso per combattere l'empirismo medioevale e chiedono al solo ragionamento filosofico teoriche astratte, che invano i legislatori si sforzarono di raggiungere e concretare nelle leggi positive e invano i giudici si affaticarono di applicare alla realtà della vita quotidiana. Dall'altra parte il naturalista, che, ispirato anch'esso ad una filantropia non inferiore all'altrui, ma estesa ai cittadini onesti e non soltanto ai malfattori, entra nei manicomiali e nelle carceri e si dà ad una paziente, difficile, dolorosa anatomia fisica e psichica dell'uomo delinquente, preoccupato assai più di conoscere i fatti che di formulare teoriche.

Quei due fatti, cioè, pongono un gravissimo problema scientifico e sociale: il problema, se, nello studio del delitto e dei mezzi efficaci a combatterlo, debbano il giurista ed il legislatore fare della propria coscienza onesta lo specchio di un mondo criminoso, che purtroppo ad essa non rassomiglia, e dettare da questo punto di vista principii e leggi, alla sola stregua dei sillogismi giuridici; o non debbano piuttosto, prima di avventurarsi in un terreno ignoto, cercare di conoscerne, coll'osservazione e coll'esperimento, la struttura e lo sviluppo morboso.

Il primo di questi due metodi è stato finora esclusivamente seguito dai rappresentanti della scuola classica di diritto criminale; il secondo è inaugurato ora dalla nuova scuola, che non è soltanto, come dice taluno e come lo stesso Lombroso ed altri positivisti hanno potuto lasciar credere (1), una simpatica alleanza,

(1) *Über den Ursprung, das Wesen und die Bestrebungen der neuen*

un parziale connubio delle dottrine *antropologiche* con quelle *criminali*, ma è tutta una innovazione di metodo scientifico, che ha ben altra portata teorica e pratica. Infatti, mentre il venerando capo della scuola classica italiana di diritto criminale, il Carrara, pone a base imprescindibile ed aprioristica di tutto il suo *Programma*, l'assioma che il delitto « non è un *ente di fatto* ma un *ente giuridico* », « è una *infrazione* e non un'azione » (1); la scuola positiva invece parte dall'idea, che il delitto è anzitutto un'azione umana, che va, sì, considerata nei suoi rapporti col l'ordine giuridico, ma che prima dev'essere studiata come un fenomeno naturale, nelle sue condizioni fisiche, psicologiche, sociali. D'onde questa importante conseguenza, che il diritto criminale, se appartiene nei risultati e nello scopo suo all'enciclopedia giuridica, nella base però e nei mezzi di ricerca dev'essere un ramo della vera e propria sociologia, che abbia per scienze preliminari ed ausiliarie la biologia, la psicologia, l'antropologia, la statistica.

Ed oramai la corrente del pensiero moderno è così favorevole a questo indirizzo, che da ogni parte e quasi ogni giorno cresce la falange degli scienziati, che vengono a difendere quell'idea fondamentale e le sue conseguenze, tutti in nome e per mezzo del metodo positivo.

Ora, per quanto questa nuova scuola sia ancora nei suoi primordii, gioverà fin d'ora rilevare la conclusione principale, che dagli odierni studii sul delinquente e sul delitto, noi possiamo positivamente dedurre. Ed avviene così per la nuova scienza criminale come per tutte le scienze naturali, che anche, durante il periodo delle ricerche analitiche, si facciano di tanto in tanto alcune sintesi parziali, che, pur non essendo definitive ed intangibili come i sistemi aprioristici, sono tuttavia una sosta nel lavoro scientifico, che dilucida i criterii direttivi e ritempra le forze per le ricerche ulteriori.

anthropologisch-kriminalistischen Schule in Italien, nella *Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft*, B. 1, h. 1. — E così TURATI, *Sulle critiche alla nuova scuola antropologica criminale*, nell'*Arch. di Psichiatria*, vol. 11, fasc. 3.

(1) *Programma*, ult. ediz., 1877, vol. 1, prefaz., pag. 5 e § 34.

Orbene, a me pare che lo studio della psicologia, dell'antropologia e della statistica criminale, conduca all'idea riassunta nel titolo di questo scritto, con cui voglio significare, che il diritto di punire deve quindi innanzi spogliarsi di ogni altro carattere, che non sia quello di una semplice funzione di eliminazione, temporanea o perpetua, dal corpo sociale degli elementi criminosi o anti-sociali. Dato il delitto, la società non solo non deve vendicare una offesa, nè imporre l'espiazione di un peccato, come si diceva prima del Beccaria; ma non deve neanche prendere come base giuridica del suo ministero, l'idea dell'emenda, spesso illusoria, di un colpevole, nè la reintegrazione di un ordine giuridico astratto, nè l'attuazione di una giustizia retributiva, come si sostiene ora dalle diverse scuole ortodosse. Essa deve soltanto considerare il delitto come effetto di anormalità individuali e come sintomo di patologia sociale, che richiede necessariamente l'isolamento degli elementi d'infezione ed il risanamento dell'ambiente, in cui se ne svolgono i germi.

La società umana è un organismo come il corpo individuale, e non per semplice metafora o similitudine, come dice un valente pubblicista (1), ma per una serie di vere e sostanziali analogie insieme a poche e parziali differenze. Questa idea del Comte, che ha fatto nascere una scienza nuova, la sociologia, di cui Spencer, Lilienfeld, Bachofen, Mac Lenhan, Tylor, Luhbock, Wood, Letourneau, Jäger, Le Bon, Schäffle e tanti altri sono i valenti iniziatori, a me serve per chiarire quella mia affermazione. Infatti io restringo il mio pensiero a questo, che come ogni corpo individuale vive soltanto per un processo continuo e naturale di assimilazione e disassimilazione, che tende al benessere dell'individuo e ne è anzi la condizione prima; così una società umana non può esistere nè prosperare senza questo indefesso lavoro di assimilazione naturale (nascite) o artificiale (immigrazione), e di disassimilazione, altrettanto naturale (morte) o necessariamente artificiale (emigrazione più o meno forzata e segregazione di in-

(1) GABBA, *Intorno ad alcuni più generali problemi della scienza sociale*. — II Serie di conferenze, Firenze, 1881, conf. iv.

dividui anti-sociali, non assimilabili, per malattie contagiose, pazzia, delitto).

E questo concetto già intraveduto da qualche seguace del nuovo indirizzo, acquista ora una portata scientifica e pratica assai più grande, perchè sostenuto da tutta una serie di ricerche e di induzioni positive, riunite per la prima volta in un sistema giuridico.

Non è ancora un secolo ed i pazzi si punivano come delinquenti, perchè si imputava alla malvagia volontà ciò che era soltanto l'effetto del loro organismo ammalato. Solo dopo gli sforzi umanitari di Chiarugi e di Pinel, e prima di essi (come ha dimostrato l'Alvisi (1)) dell'imolese Valsalva, la società si persuase che la pazzia è una malattia come le altre, richiedente l'opera del medico anzichè la sferza dell'aguzzino. Un analogo destino io credo sia riserbato a quei delinquenti, che ora attirano sopra di sè gli epiteti più obbrobriosi e il sentimento più implacabile di disprezzo e di vendetta.

Mentre i criminalisti hanno finora considerato il delitto come un ente astratto, staccandolo dalle sue intime relazioni coll'individuo e coll'ambiente, e ragionando sui diversi reati senza curarsi degli uomini che li commettono, precisamente come medici una volta curavano le diverse malattie in sè, senza studiarle nei rapporti loro cogli individui ammalati; la nuova scuola criminale ha posto invece per principio fondamentale la distinzione fra le varie categorie di delinquenti e di delitti. E questa distinzione, già fatta per incidente e incompletamente da alcuni antropologi-criminalisti, ed ora accettata da tutti i positivisti, nella sua parte sostanziale, credo sia l'idea più feconda da me portata nella scienza criminale (2), come quella che fa sentire le sue conseguenze in ogni più remota parte del diritto penale, come a suo tempo dimostrerò.

Frattanto, perchè si ricordi che le nostre distinzioni hanno

(1) *L'antico ospedale dei pazzi*, Bologna, 1881.

(2) *Dei limiti fra diritto penale ed antropologia criminale*. — Torino, 1881, Estr. dal fasc. iv, vol I dell'*Arch. di Psichiatria*, e *Nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*. — Bologna, 1881.

sempre dei distacchi artificiali, che non riproducono esattamente le continue sfumature dei fatti reali, occorre, per il nostro assunto, avere presenti le seguenti categorie di azioni criminose, che rendono necessaria una difesa sociale.

Vi sono delitti, talvolta strani ma spesso anche logici e di apparenze comuni; che sono effetto di vera pazzia o di una nevrosi che molto le si avvicina; ed allora, almeno nei casi più evidenti, si riconosce per essi l'inapplicabilità delle consuete teorie sul delitto e sulla pena (delinquenti pazzi e semi-pazzi).

Vi sono delitti, che pur non derivando da vera pazzia, sono la rivelazione di nature selvagge, atavistiche, incorreggibili, le quali si ritengono tuttora i veri soggetti di applicazione dei principii giuridici, basati sul concetto di libero arbitrio, di malvagità volontà e relativa responsabilità morale (delinquenti nati).

Ma oltre a questi, e in numero maggiore dei precedenti, vi sono delitti che, senza essere opera di pazzi o di nature mostruose, sono pur sempre la conseguenza di organismi non del tutto normali, che non possono resistere all'impulso di occasioni criminose o al viziato ambiente, che in alcune parti della società determina dei veri centri d'infezione criminosa (delinquenti d'occasione, per passione improvvisa, per abitudine acquisita).

Vi sono finalmente delle azioni che, pure avendo le apparenze e le conseguenze materiali di ciò che chiamasi delitto, non possono dirsi tali o perchè effetto di caso fortuito e non della intenzione diretta di un individuo o perchè più o meno giustificate da un motivo giuridico (legittima difesa, ecc.).

Abbiamo cioè varie categorie di azioni anormali, che portano un danno od un pericolo individuale o sociale, le quali, partendo dal punto più lontano della pazzia evidente, si avvicinano di mano in mano alla sfera normale dell'ordine giuridico, fino poi a confondersi con esso.

Comunque sia, però, ognuna di queste azioni, turbando l'ordine sociale, determina sempre nella società una reazione che in alcuni casi si chiama manicomio, in altri carcere, in altri multa, in altri risarcimento civile dei danni, in altri sanzione della pubblica opinione; ma che sempre ricade o dovrebbe ricadere sull'individuo

Sfumature, fusione

Multa, ammenda

che, cosciente o no, ha compiuta quell'azione e ne risente le conseguenze naturali e sociali, ne risponde, ne è responsabile (1). Ora, qualunque sia il nome dato a questa reazione sociale contro un'azione individuale, sempre si dovrà escludere da essa, tanto nel caso del ricovero forzato in un manicomio e del risarcimento dei danni quanto in quello della segregazione in un ergastolo, l'idea che la società punisca una malvagia volontà per vendicare se stessa o reintegrare il diritto o attuare una giustizia retributiva, anzichè compiere una semplice funzione di difesa, spoglia di ogni rancore e sevizia contro i condannati, ma spoglia ancora di ogni sentimentalismo per questi esseri più o meno pericolosi.

Questa funzione sociale difensiva, male si chiama diritto di *punire* non solo perchè essa si attua, anche, ed io direi soprattutto, con provvedimenti non penali; ma specialmente perchè la parola *pena* implica sempre un avanzo dei concetti medioevali di espiazione e di retribuzione. E così tutte quelle varietà di azioni anormali che provocano sempre una reazione sociale male si chiamano *delitti*, non solo perchè, fra esse, quelle commesse dai pazzi e quelle non determinate da intenzione anti-giuridica non sono veri reati, anche secondo l'opinione generale (2), ma soprattutto perchè la parola *delitto* implica sempre l'idea di una volontà libera che delinque (dal latino *derelinquere*) od abbandona il retto cammino, il che non è più conciliabile coi risultati della psicologia positiva. Talchè assai meglio sarebbe il seguire l'esempio dato dal Carmignani, che non parla di *delitto* e di *pena*, ma di *offesa* e di *difesa*. Comunque sia però delle parole, che poi alla fine mutano di significato col mutare delle idee, e solo nelle scienze naturali a cose nuove occorrono nuove parole (3); preme ora di osservare, che questo modo di considerare la repressione come una semplice funzione organica del

(1) V. ARDIGÒ, *La morale dei positivisti*. — Milano, 1879, cap. xxiii e specialmente pag. 440.

(2) CABRARA, *Programma*, ult. ediz., § 86.

(3) « Nelle scienze morali e giuridiche, le voci hanno cambiato senso, per tutti i gradi della civiltà, fino all'ultimo stato; ed ogni vocabolo racchiude una storia ». NICCOLINI, *Questioni di diritto*. — Napoli, 1869, vol. I, pag. 160. E così ARDIGÒ, *La morale dei positivisti*. — Milano, 1879, pag. 417.

corpo sociale, inversa a quella di assimilazione nel corpo individuale, rappresenta per sè una nuova fase di evoluzione scientifica.

Infatti, limitandoci ad uno sguardo generale, noi vediamo che nelle società umane primitive, come già nel regno animale, ogni atto individuale, che offende in altri individui della stessa specie le condizioni naturali o sociali di esistenza, determina una reazione puramente individuale dell'offeso, transitoria e sottratta ad ogni regola per parte della tribù, come un affare d'importanza semplicemente privata. Ed allora unico giudice se un'azione sia criminosa o no, ed unico esecutore del giudizio, è l'individuo offeso che si vendica con uno scopo anche difensivo per l'avvenire, e perciò in un modo esorbitante, contro l'offensore.

Ma nel caso di omicidio o di ferita grave, che insieme al furto costituiscono il fondo della criminalità selvaggia, essendo impossibile la reazione dell'offeso, è la famiglia di esso, sono i parenti e gli amici ed anche la tribù stessa che s'incaricano della *vendetta difensiva*, e così la reazione, da individuale diventa collettiva, ma sempre però con un solo scopo di utilità sociale, quello cioè d'impedire, come nota il Darwin (1), che le uccisioni dei membri di una stessa tribù tolgano a questa le forze necessarie alla lotta per l'esistenza, di fronte alle altre tribù.

Fino a questo punto di evoluzione sociale delle tribù acefale, come gli Eschimesi, non vi è un organo specialmente dato a questa funzione difensiva; ed esso comincia a delinearsi soltanto quando il capo-tribù accentra in sè la personificazione e la tutela degli interessi collettivi, e quindi anche il giudizio delle azioni dannose o criminose (omicidio, tradimento, ecc.) che interessano tutta la tribù, ed egli stesso poi eseguisce il suo giudizio; ciò che contiene il germe preistorico del principio, ormai abbandonato dalla scienza, che la giustizia emana dal re. Senonchè nelle fasi ulteriori di evoluzione, crescendo la complessità del corpo sociale e la complicità delle sue funzioni, il capo-tribù delega ad alcuni ministri anche questo incarico del giudizio e della sua esecuzione, il quale però non ha ancora che un movente di utilità sociale.

(1) *L'origine dell'uomo*, trad. di M. LESSONA. — Torino, 1872, p. 73. Così H. SPENCER, *Le basi della morale*. — Milano, 1881, pag. 141.

È soltanto quando i sacerdoti cominceranno a dominare la società che essi avocheranno a sè, come vindici della divinità offesa, la repressione dapprima delle azioni irreligiose, poi di ogni reato, portando così in una funzione puramente sociale lo spirito e il formalismo di un esercizio religioso, e dedicando ad esso organi proprii in relazione al maggiore sviluppo sociale (1). E quando questo carattere religioso andrà cedendo di fronte alla rivendicazione dell'idea e della potestà civile, esso lascerà, come suo detrito, l'idea che il ministero repressivo sia una funzione morale, emendatrice o almeno di giustizia retributiva; e l'idea primitiva dell'utilità sociale, appena si lascerà scorgere attraverso le disquisizioni dei filosofi e dei giuristi, pur rimanendo sempre molto chiara nel pensiero popolare (2).

È facile vedere che noi siamo oggi nella scienza a questa fase di evoluzione; e nelle leggi siamo anche ad un grado inferiore, perchè esse conservano ancora molte tracce dello spirito religioso ed etico, proprio delle età scomparse.

(1) ELLERO, *Delle origini storiche del diritto di punire*, negli *Opusc. criminali*. Bologna, 1874. — ROLLIN, *Les phases du droit pénal* nella *Revue de droit international*, 1882, I.

(2) È noto che molti fra i più celebri criminalisti fondarono il diritto di punire sopra un concetto di utilità sociale, di difesa diretta, di difesa indiretta, di difesa continuata, di conservazione, di necessità politica, e via dicendo. Ma la sostanziale differenza fra quelle teorie e la nostra sta in ciò che Beccaria, Bentham, Romagnosi, Comte, Martin, Schulze, Thiercelin, Carmignani, ecc., includevano sempre nei loro sistemi quei concetti di responsabilità morale dell'uomo, che noi escludiamo affatto dal campo giuridico, come avanzo di epoche anteriori. E la moderna scienza criminale italiana, di cui più ammirando rappresentante è il Carrara, sta anch'essa di mezzo fra gli antichi e noi; infatti egli dice: « Il gius di punire nella mano di Dio non ha altra norma che la giustizia; nelle mani dell'uomo non ha altra legittimità che il bisogno della difesa; ma quantunque la difesa sia l'unica ragione della delega, il diritto delegato sempre soggiace alle norme della giustizia; perchè non può perdere la indole primitiva della sua essenza col passare che egli fa nella mano dell'uomo » (*Programma*, ult. ediz., 1877, Prolegomeni, vol. I, pag. 21). E questo ricorrere a Dio, che si trova in quasi tutti gli altri criminalisti, per fondare una funzione eminentemente umana, la quale così si considera come la delegazione di una missione di giustizia, prova l'origine etica e religiosa dei sistemi finora prevalenti nel diritto criminale, e ne mostra il carattere di transizione fra l'epoca mistica medioevale e la moderna positiva e sociale.

Ma è anche facile vedere, allora, che il passo da noi invocato nella scienza e nella legislazione del diritto penale, costituisce un nuovo progresso che, germinando dai gradi precedenti, viene a compiere il ciclo evolutivo, riconducendo il diritto penale a quel carattere naturale di semplice difesa, che esso aveva nel suo punto di partenza. Con questo però di più progredito, che tale funzione viene a spogliarsi di ogni spirito di *vendetta* brutale, per assumere soltanto quello della *difesa*, pura e semplice. Talchè non saprei come spiegarvi l'affermazione fatta dall'egregio prof. Filomusi Guelfi, che « la così detta teorica della *necessità naturale* della pena consiste in fondo a ridurre il punto fondamentale della pena stessa al *sentimento della vendetta*. È questa la conseguenza ultima di un puro materialismo nell'etica e nel diritto (1) ». Come si vede, se vi è cosa invece che sia esclusa dalla nuova scuola positiva è appunto il sentimento di vendetta, perchè in essa è manifesta la conciliazione del diritto di *difesa* sociale colla pietà verso quegli esseri pericolosi che non sono colpevoli, nel senso mistico della parola, ma che pur bisogna più o meno segregare dal mondo. O, tutt'al più, se quel sentimento della vendetta, inestinguibile e provvidenziale nell'uomo, come già dicono i criminalisti, accompagnerà sempre gli atti di difesa contro il delitto, sarà tuttavia un sentimento ben diverso dal primitivo e brutale, un sentimento « che ravviva nella società la coscienza della moralità » (2).

Senonchè a questo punto è necessaria una considerazione di molta importanza; ed è che, pur riconducendo il diritto penale ad una semplice funzione difensiva, la semplificazione non è che apparente, perchè invece, essendo legge universale di evoluzione il passaggio dal semplice al complesso, anche questo nuovo progresso porta una ben maggiore complicità, tanto scientifica che pratica. Infatti, mentre finora tutti i delinquenti si confondevano da giuristi, legislatori e magistrati in un solo tipo astratto e quasi alge-

(1) *La cultura*, N. 3, p. 137, recensione del manuale di LISZT, *Das Reichs-Strafrecht*, Berlin, 1881. E così BUCCELLATI, *Concetto fondamentale nel diritto penale* — *Annuario delle scienze giuridiche*, anno II, Milano, 1881, pag. 33 e segg., § 3.

(2) ARDIGÒ, *La morale dei positivisti*. — Milano, 1872, p. 464 e segg.

brico, distinguendo tutt'al più, per l'impulso delle scienze naturali, la categoria dei delinquenti pazzi; oggi invece la scienza criminale positiva ha accettato come fondamentale la distinzione dei delinquenti in diverse categorie antropologiche. Talchè se noi semplifichiamo il principio del diritto di punire, riducendolo alla semplice eliminazione degli elementi non assimilabili, che è poi l'unica idea compresa dall'intuizione popolare; d'altra parte però ne complichiamo l'applicazione alle varie classi di delinquenti.

Quando avviene un'azione contraria all'ordine sociale, che porta un danno od un pericolo, la società non deve avere la pretesa, che ora accampa, di penetrare negli intimi recessi della coscienza individuale, e pesarvi l'imputabilità o non imputabilità *morale* del delinquente. È questo un compito superiore alla sapienza umana e reso impossibile dalle odierne cognizioni scientifiche. Ad esempio, siccome il clima ha una grande influenza sulla criminalità di un popolo, e così la temperatura, la produzione agricola, l'agglomerato della popolazione e via dicendo, ne viene la logica conseguenza che il giudice umano, se volesse realmente far opera di giustizia distributiva nel punire i reati, dovrebbe calcolare un'infinità di elementi o fattori esterni all'individuo. Egli dovrebbe vedere in qual grado di latitudine fu commesso il reato, e qual grado di calore segnava allora il termometro; dovrebbe tener conto delle condizioni del mercato agricolo ed industriale; dovrebbe misurare i metri cubi d'aria respirabile che erano a disposizione del reo, forse costretto a vegetare sudiciamente in una schifosa stamberga; dovrebbe inoltre vedere quanta parte di spinta criminosa spetti alle sfavorevoli condizioni della famiglia e della società; dovrebbe insomma avventurarsi ad un'impresa chimerica di valutazione fisica, morale e giuridica, assolutamente superiore alle forze umane (1).

Ed infatti per qual ragione in questo preteso giudizio sull'impu-

(1) Così dice anche il FOULLÉE, *La science sociale contemporaine*, Parigi, 1880, pag. 305. Nel lib. IV, parlando *de la justice pénale et des collisions de droit dans la société*, espone alcune idee concordi del tutto colle nostre, ma mescolandole ad alcuni principii di « idealismo » che noi non sapremmo ammettere, e che ci riserbiamo di discutere ad occasione più opportuna.

tabilità morale del delinquente non si dovrebbero fare altre ricerche che quelle ammesse ora nella scienza tradizionale? Per qual ragione se voi tenete conto dell'età, del sordomutismo, dell'alienazione mentale, del sonno, dell'ubriachezza, ecc., non vorrete calcolare ancora il grado d'istruzione e di educazione, la professione, lo stato civile, il domicilio, il temperamento sanguigno o nervoso del giudicabile?

Sono proprio soltanto quelle quattro o cinque circostanze, e non più, che possono influire sull'imputabilità morale? E se dunque terrete conto anche di questi altri fattori antropologici o individuali del delitto, perchè non vorrete calcolarne anche i fattori esterni, fisici e sociali? Perchè non si dovrebbe tener conto della razza (per es., le colonie albanesi nell'Italia meridionale), del clima, della vicenda diurna e delle stagioni, della temperatura, delle condizioni agricole e commerciali e dell'ordinamento economico e politico di quella società, in cui vive il delinquente?

E se di tutte queste circostanze vorrete e potrete tener conto nel vostro calcolo di imputabilità morale, per qual ragione vorreste farne soltanto delle circostanze attenuanti e non anche di quelle discriminanti? Dato il sistema tradizionale dell'imputabilità morale, se voi dovrete giudicare, per esempio, uno stupratore, dovrete calcolare non solo la sua età, come fate ora, dato che sia minorenne; ma anche, esclusa in lui la pazzia, il suo temperamento più o meno erotico, il suo maggiore o abnorme sviluppo degli organi genitali, il grado di calore nell'ora del commesso reato, l'abbondanza della sua nutrizione, i litri di vino bevuto; non solo, ma anche dovrete vedere se i suoi genitori lo educarono a sufficienza, e se il loro sangue non era infetto di satiriasi o di ninfomania, o se all'epoca del concepimento uno dei genitori non si trovasse in condizioni anormali, tanto da trasmettere al figlio qualche mostruosità fisica o psichica, e dovrete insomma perdervi in un labirinto senza uscita.

Ma questo è anche il meno; perchè, alla fine, mi si potrebbe rispondere: — Ebbene, di questi fattori del delitto noi terremo calcolo, per quanto ce lo permettono le nostre cognizioni; ma voi non ci potete imporre un giudizio assoluto e perfetto di *tutti*

quei fattori; e noi ne giudicheremo all'ingrosso, come in fondo facciamo anche ora per l'età, il sesso, la pazzia, il sordomutismo, ecc.; voi quindi ci rendete più difficile il compito nostro, ma non lo dimostrate assurdo. —

È appunto qui, invece, dove si celano le conseguenze errate e pericolose dei vecchi sistemi. Essi fanno questo ragionamento: « La responsabilità penale dell'uomo è fondata sulla sua imputabilità morale, e questa sulla sua libertà morale; e quindi a piena libertà piena responsabilità, a libertà limitata pel concorso di quelle tali circostanze, responsabilità limitata. Ed anzi alcuni criminalisti, meno tradizionalisti degli altri, vengono al concetto di *responsabilità relativa*, perchè riconoscono che in nessun caso si può parlare di piena ed assoluta imputabilità, sempre esistendo qualche circostanza che limita il libero arbitrio individuale » (1).

La conseguenza pericolosa di questi sistemi sta nell'aver proclamato sui trattati e nei codici, che a questa diminuzione della cosiddetta *responsabilità morale* dovesse corrispondere necessariamente una diminuzione nel diritto sociale di repressione, e fino anche la cessazione completa di esso, per esempio, nei casi di forza irresistibile, di pazzia, di ubriachezza non preordinata al delitto, di infanzia, ecc.

Ed allora ne verrebbe che, per essere logici, i giudici dovrebbero in seguito assolvere anche più di quanto non facciano ora, perchè sempre le scienze naturali allargheranno questa serie di circostanze, che influiscono sulla determinazione a commettere un reato, e sempre si potrà trovare per ogni imputato una lista di fattori personali, fisici o sociali, che lo spinsero al delitto. Per esempio, il prof. Ziino, in un suo lavoro sulla *fisio-patologia del delitto*, dopo avere sostenuto che il libero arbitrio non si può negare completamente, riconosce però che esso può venire limitato da varie circostanze; ed anzi offre, a pag. 113, un « quadro si-

(1) BUCCELLATI, *La razionalità del diritto penale*, Memoria al R. Istituto Lombardo, Milano, 1874, pag. 43. — CANONICO, *Il delitto e la libertà del volere*, Torino, 1875. — ELLERO, *La questione sociale*, Bologna, 1877, pag. 394. — PESSINA, *Il naturalismo e le scienze giuridiche*, Prelezione, Napoli, 1879, pag. 9. — BRUSA, *Appunti per una introduzione al corso di diritto e di procedura penale*, Torino, 1880, § 40.

nottico dei modificatori del libero arbitrio umano », distinti in non meno di quattro famiglie, di cui la prima suddivisa in due generi, e che sommano alla cifra di 23 specie. Orbene, a parte ora la questione logica, come sia concepibile, anche *a priori*, l'esistenza di un libero arbitrio soffocato da 23 specie di modificatori, mi preme soltanto di osservare che ogni avvocato, per quanto miope, potrà sempre scorgere in ogni suo cliente parecchi di questi modificatori, dei quali alcuni sono di una elasticità così comprensiva, che nulla più, come per es. « religione — usi e costumi — temperamento — passioni — illusioni, ecc. ».

Da ciò che precede, si deducono adunque queste due conclusioni:

I. Il concetto metafisico di *responsabilità morale*, anche senza le continue smentite che riceve dalla scienza naturale dell'uomo, è così nebuloso e indefinibile, che, se è ammissibile nel campo morale e religioso, non può servire in alcun modo di base giuridica ad una funzione sociale, così quotidiana come quella del diritto di repressione, che appunto per questo ha bisogno di essere sottratta ad ogni fluttuazione ed incertezza di concetti morali o religiosi. Infatti se il diritto di punire è una semplice funzione difensiva e non una retribuzione giuridica della colpa col castigo, ne viene che esso potrà esercitarsi anche là dove non esista evidentemente alcuna colpa o responsabilità morale, ma esista un danno od un pericolo sociale.

Nè si creda che questa idea sia tanto rivoluzionaria, come ne ha le apparenze, perchè alla fine anche oggi essa è sancita nei nostri codici penali e civili. Quando infatti il codice penale sardo-italiano, alla sezione III del titolo X, libro 2°, punisce col carcere e colla multa « l'omicidio, le ferite e percosse *involontarie* », evidentemente basa le sue sanzioni sopra un altro concetto che quello dell'elemento intenzionale e della responsabilità morale (1). E parimenti il codice civile, che alla sezione III, titolo IV, libro 3°, dichiara responsabile e quindi obbligato al risarcimento, chi dan-

(1) GAROFALO, *Di un criterio positivo della penalità*, Napoli, 1880, p. 10.

neggia altri, non solo per un fatto proprio, non solo per la propria negligenza od imprudenza, non solo pel fatto di altre persone, ma anche per l'opera di un suo animale « tanto se si trovi sotto la sua custodia, quanto se siasi smarrito o sia fuggito » (articolo 1152 e seg.), evidentemente si fonda sopra un concetto diverso dalla responsabilità morale.

Nè qui si dica che il risarcimento *civile* non è responsabilità *penale*, perchè non solo io non so vedere alcuna differenza reale fra il pagamento di una somma a titolo di multa e quello a titolo di risarcimento; ma soprattutto perchè io credo che finora si abbia appunto avuto il torto di separare troppo recisamente i mezzi civili dai mezzi penali, che insieme concorrono allo scopo difensivo di impedire certe azioni dannose o pericolose. È questo un torto analogo a quello di aver troppo separato i mezzi preventivi dai mezzi repressivi di difesa sociale, ciò che spiegherò meglio fra poco, e che già si intravede da quel novero delle diverse azioni dannose, fatto nelle pagine precedenti.

Vale a dire che il diritto nella società a difendersi dagli individui, che la danneggiano o la minacciano, è indipendente dalla loro responsabilità *morale*; esso esiste sempre, anche se questa si crede non esistere. Tutto sta nell'adattare alle diverse categorie di azioni i mezzi più opportuni di difesa sociale; e qui appunto si presentano due osservazioni interessanti. La prima, che l'obiezione fattaci da taluno, che per la nuova scuola criminale non sia necessario ricorrere ai dati ancora imperfetti della psicologia, dell'antropologia e della statistica criminale, ma basti l'idea comune della difesa sociale, è un'obiezione in parte vera e in parte difettosa. È vera, se intende limitarsi al solo principio giustificativo della repressione, il quale in sè non ha bisogno che di quella semplice idea, come infatti si vede in questo mio scritto, che non ricorre a scienze speciali; ma è difettosa, perchè parte dal vecchio preconconcetto che il diritto criminale sia soltanto una scienza tecnicamente giuridica, come il diritto civile, e non un ramo della sociologia, e perchè crede poi che tutto il sistema delle diverse regole per l'esercizio pratico di quella funzione possa trarsi dal solo concetto elementare di difesa sociale, e non abbisogni invece del soc-

corso di altre scienze. Già se si volesse aspettare che la psicologia, l'antropologia, la statistica divenissero perfette, da una parte si arrischierebbe di aspettare troppo, perchè ogni scienza, per quanto progredita, è sempre imperfetta, e dall'altra si perderebbe il vantaggio di approfittare fin d'ora almeno di quei dati positivi, che quelle scienze ci offrono anche adesso, come base relativamente sicura. Il crederè poi che una scienza così complessa come la scienza sociale (di cui fa parte il diritto criminale) possa svilupparsi senza l'appoggio e la contribuzione delle scienze meno complesse, è troppo contrario all'idea moderna « che le scienze non sono già dei corpi di dottrina staccati, isolati gli uni dagli altri, ma vi ha invece tra di esse una subordinazione gerarchica, sì che le più complesse riposano sulle più semplici e le suppongono » (1). Tanto più, che noi siamo convinti della relatività della scienza ed ammettiamo benissimo che il tempo, colle nuove scoperte, svolgerà sempre più, allargando e tagliando, queste nostre teorie, che non pretendono affatto all'eternità ed all'assolutismo delle scuole metafisiche.

Ma poi, quando si è stabilito il principio che la società ha il solo diritto e il solo dovere di difendersi, si crede forse d'aver fatto molto cammino? Ciò può bastare per una società selvaggia, ma non per noi, che sappiamo come la funzione difensiva, non essendo la sola che spetti alla società civile, deve coordinarsi colle altre funzioni, onde risulta e si svolge la convivenza sociale. Infatti, commesso per esempio un omicidio, il meno sta nel dire che bisogna impedirne la ripetizione, ma il più sta invece nell'indicare i mezzi atti a questo scopo, come dimostrerò meglio nel volume sull'*Omicidio*, in corso di stampa. Quel principio di difesa dovrà forse applicarsi egualmente tanto nel caso di omicidio commesso da un pazzo, o da un vero delinquente, o per impeto di passione, o per legittima difesa, o per semplice negligenza?

Evidentemente no: primo compito del giudice è di provare che l'accusato fu realmente l'autore del delitto; ma con ciò gli resta

(1) TH. RIBOT, *L'hérédité psychologique*, 2^e édit., Paris, 1882, pag. 220.

ancora da determinare una cosa importantissima: il grado di temibilità del delinquente (come dice Garofalo), il pericolo sociale che risulta da *quell* atto compiuto da *quell* uomo in *quelle* date circostanze. E per far ciò bisogna chiedere il soccorso della psicologia, dell'antropologia, della statistica criminale, che colle loro ricerche positive sui fattori personali, fisici e sociali del reato, danno modo di classificare quell'individuo in una delle varie categorie di delinquenti, che sono l'idea fondamentale della nuova scuola criminale. Nè si dica, col Kraepelin (1), che ciò deve riguardare soltanto il direttore delle carceri e non il giudice, e che questi deve unicamente stabilire che l'accusato ha commesso quel delitto, salvo poi al direttore del penitenziario il decidere, in seguito alla conoscenza del soggetto, quale e quanta privazione di libertà occorra per quell'individuo, abolita ogni misura aprioristica e fittizia di detenzione.

Questa idea, che può nascere dalla mente di un naturalista, all'occhio del giurista si mostra subito difettosa: infatti la difesa sociale non si attua soltanto ed unicamente colle pene privative di libertà, ma anche col risarcimento civile dei danni, colle pene pecuniarie, colla sospensione da un ufficio, ecc. E quindi il giudice, nell'atto che prova la reità materiale dell'imputato, dovrà almeno decidere, in relazione all'atto e al delinquente, se in quel caso occorra una pena privativa di libertà o non basti un altro provvedimento pecuniario: e per far questo gli occorreranno sempre i criteri psico-antropologici per classificare *quell* individuo, oltre ai criteri giuridici per classificare *quell* azione. Ma anche nel caso che occorra la segregazione del reo dalla società, quale sarà il direttore che deciderà della durata di essa? Non bisogna dimenticare che anche la segregazione del delinquente si attua con mezzi diversi, il manicomio criminale, lo stabilimento di incorreggibili, la carcere semplice, la colonia agricola, e via dicendo. Ed allora il giudicato bisogna pure assegnarlo prima di tutto ad uno di questi stabilimenti e per far questo occorreranno sempre al giudice quei criteri scientifici, che distinguono le varie categorie di delinquenti pazzi,

(1) *Die Abschaffung des Strafmasses*, Stuttgart, 1880, *passim*.

nati, per abitudine acquisita, d'occasione, per passione, ecc. A meno che non si proponesse un genere di stabilimenti neutri, a cui il giudice dovrebbe rinviare ogni condannato ad una pena detentiva, salvo ai direttori di tali stabilimenti l'assegnare, essi, i singoli delinquenti ai diversi altri luoghi di detenzione definitiva. Ma allora evidentemente la questione non fa che spostarsi, ed è certo, che, senza insistere sull'impossibilità pratica di tale proposta, a quei direttori, giudici in secondo grado, sarebbero pur sempre necessari quei criteri psico-antropologici, lo studio dei quali è dunque una necessità per la nuova scuola criminale. Che la durata della segregazione non debba determinarsi *a priori* dal giudice, ma spetti invece al direttore di quello speciale stabilimento, a cui quegli ha assegnato il delinquente, il decidere sulla necessità di una detenzione perpetua, o temporanea, in seguito allo studio pur sempre psico-antropologico del detenuto, questo è un concetto forse accettabile e ad ogni modo degno di considerazione; ma esso, come si vede, è ben diverso da quella prima obiezione, che alla nuova scienza criminale basti il *deus ex machina* di un principio astratto per esplicare, in tutta la varietà propria ai fenomeni sociali, la funzione di difesa contro il delitto.

La seconda osservazione è, che dunque male s'appongono coloro, che accusano il nostro sistema di bandire ogni idea di *giustizia* dal ministero difensivo della società. Il Garofalo (op. cit., p. 52), a questa accusa ha risposto, che la parola *giustizia* nel diritto penale è « una improprietà di linguaggio », ma mi pare che ciò non basti.

Se per *giustizia* intendiamo, come vedemmo nel Carrara, una missione delegata all'uomo dalla divinità, di pesare il bene ed il male e di retribuirlo in proporzione, essa non solo, nella funzione sociale di difesa, è una improprietà di linguaggio, ma è addirittura un concetto affatto eterogeneo. Se invece per *giustizia* intendiamo *l'unicuique suum tribuere* dei Romani, cioè il cercare e l'applicare un rapporto di convenienza e di utilità sociale, ma tutto relativo ai diversi tempi e luoghi, fra l'azione pericolosa già avvenuta e il mezzo più opportuno per impedirne, nel suo autore e negli altri, la ripetizione; allora la giustizia è e sarà sempre un carattere essen-

ziale di quella funzione difensiva, pur sempre spoglia di ogni missione mistica. La *giustizia* cioè, nel senso di giustizia *sociale*, è, come il *diritto*, una proporzione da uomo a uomo, non eterna ed assoluta, ma relativa e variabile, ed essa regna sovrana anche nel nostro sistema, perchè per noi sarebbe *ingiusto* (cioè socialmente dannoso) il recludere per esempio un delinquente d'occasione in un manicomio criminale o il difenderci da un delinquente pazzo con una pena pecuniaria. Talchè si vede come vadano errati coloro che ci accusano di Statolatria schiacciante ogni diritto individuale: noi, di fronte alla esagerata prevalenza dei diritti sociali nel medio evo e di fronte all'esagerata prevalenza dei diritti individuali, che le tenne dietro nel nostro secolo per generosa reazione, teniamo anzi ad equilibrare meglio, nel campo repressivo, i diritti dell'individuo delinquente e quelli della società onesta.

Per cui possiamo dire che i magistrati *giudicano* veramente l'autore di un delitto, non nel senso che essi ne scrutino i diversi e impalpabili gradi di responsabilità morale, e a tanto di colpa attribuiscono un tanto di castigo; ma nel senso positivo che essi ricercano anzitutto le prove ch'egli veramente abbia commesso quell'azione e in secondo luogo stabiliscono quale mezzo di difesa sociale sia opportuno, in *quel tempo*, per *quell'uomo* che ha compiuta *quell'azione*.

Per cui facilmente vinciamo anche l'ultima obiezione del Carrara (vol. I, ult. ediz., pag. 22), che « dando alla punizione umana il solo fondamento della *difesa*, si autorizzerebbe la restrizione di atti non malvagi, sotto il colore di pubblica utilità, e si accorderebbe all'autorità sociale la tirannia dell'arbitrario ». La storia e la logica combattono queste asserzioni. La storia; perchè, come dice Girardin (1) « Che cos'è la storia se non il sanguinoso martirologio di vittime innumerevoli immolate dall'ignoranza, dalla superstizione, dalla tirannide, dalla crudeltà, armate del diritto di punire », anche quando gli scrittori parlavano tanto di giustizia e di missione divina? La logica; perchè quando la scienza ha dato le sue regole, che altri chiama di giustizia eterna ed assoluta, e noi, più modesti, diciamo di giustizia sociale e relativa, il suo compito è finito: o

(1) *Du droit de punir*, Paris, 1871, pag. 33 e 174.

l'autorità governativa, l'organo esecutivo della funzione sociale, segue le norme della scienza, ed allora « l'arbitrario » scompare; o non le segue, ed allora l'abuso di un principio non è mai la prova della sua falsità, e la scienza non può che constatare questo abuso, se non per ottenerne la pronta cessazione, almeno per impedirne le successive ripetizioni.

II. Escluso dal campo giuridico il concetto di responsabilità *morale*, che è impossibile a definirsi, ed è puramente di ordine etico e religioso, e per non meritare gl'insulti di certi avversari, che ci accusano di ridurre così il diritto penale ad una lotta di forze cieche e brutali, e di abbassare il giudice al livello degli assassini, che cosa sostituiremo come base e criterio della funzione sociale difensiva? Il Guyau, riassumendo le idee dei più illustri psicologi inglesi sul problema della responsabilità *morale*, una volta negato il libero arbitrio, osserva giustamente che « in fin dei conti, essi ricorrono sempre alla responsabilità *sociale* » (1). Ed esaminando poi, in un brevissimo capitolo, le idee di Stuart Mill su questa responsabilità *sociale*, il critico sagace scopre parecchi punti deboli negli accenni disgregati di quel psicologo, e finisce col dire: « Che la scuola inglese neghi l'esistenza della libertà (morale) e per conseguenza la possibilità di raggiungere una sanzione perfetta e perfettamente legittima, sia: ma bisogna porre le questioni con franchezza e risolverle con logica » (op. cit., pag. 357).

È quello che io tenterò di fare; assecondando così il lusinghiero invito di un critico benevolo, che desiderava vedere svolta di più l'idea, da me accampata per giustificare il diritto di repressione nella società, quando sia negato il libero arbitrio nell'individuo (2).

I due poli, entro cui spazia ogni scienza sociale, sono l'individuo e la società; negata adunque l'origine del concetto di responsabilità nell'individuo, non rimane che trasportarla nella società.

Senza dilungarmi in una discussione di sociologia e di diritto, mi basta poter dire che le scienze naturali, e le scienze morali po-

(1) *La morale anglaise contemporaine*, Paris, 1879, pag. 346.

(2) P. PAULHAN, *Analyse des « Nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale »*. (*Revue philosophique*, novembre 1881, pag. 533).

sitive sono concordi nel dimostrare che l'individuo, di qualunque specie, non esiste come tale, ma soltanto come membro, come elemento di una società. Come la cellula, il tessuto, l'organo nel corpo individuale non hanno esistenza biologica se non come parte di un aggregato; così l'uomo, la famiglia, la comunità non hanno esistenza sociologica, se non come membri di una più vasta associazione. Non hanno esistenza sociologica, perchè senza società non esiste diritto, e senza diritto non è possibile convivenza umana. Se dunque, in questo eterno dibattito fra l'individuo e lo Stato, noi neghiamo a questo la possibilità di giustificare la sua funzione difensiva colla responsabilità *morale* dell'uomo, non restano che due soluzioni possibili: o negare allo Stato quella funzione o giustificarla col principio della responsabilità *sociale* dell'uomo stesso.

Che lo Stato, la società, come veri e proprii organismi viventi, abbiano il diritto alla propria conservazione, o meglio soggiacciano alla necessità naturale della propria difesa, è cosa che non ammette nemmeno la possibilità del dubbio. Ad ogni argomento che loro si opponesse in proposito, la società, lo Stato risponderebbero, come il filosofo antico a chi negava il moto, col fare opera effettiva di propria difesa e conservazione. Gli è perciò che io non mi occupo della obiezione che, con una costanza degna di miglior causa, tutti i rappresentanti delle vecchie scuole ci oppongono: cioè che, tolta la libertà morale dell'uomo, scompare in lui ogni morale responsabilità e quindi nella società ogni diritto di punire. Questa obiezione, naturalissima nei sostenitori del libero arbitrio, ma accampata anche dai deterministi metafisici e pesta da Roberto Owen a base di tutto il suo sistema socialista, si combatte nel campo *giuridico*, col fatto della ineluttabile necessità in cui si trova la società di provvedere alla propria conservazione. Quanto poi all'ordine *morale*, per adesso osservo che ogni contraddizione scompare quando non si dia più alla parola *punire* il significato mistico di cui parlammo più sopra, ma si consideri l'azione individuale necessitata come causa determinante di una reazione sociale altrettanto necessitata (la pena), e, dove questa manchi, di una reazione pure individuale e necessitata per parte dell'agredito; e mi riserbo poi di ritornarvi in seguito, quando esaminerò lo stato attuale del *sentimento* comune a propo-

sito dei provvedimenti presi contro i pazzi e contro i delinquenti. Vale a dire che la società non ha diritto di *punire*, ma ha diritto di *difendersi*.

Unica base adunque della scienza criminale e della funzione pratica relativa, non può essere che la responsabilità *sociale* (1). Ma questa idea, finora trascurata affatto negli scritti di tutti i criminalisti (2), e molto comune invece nelle opere dei psicologi e dei medici alienisti (Stuart-Mill — Despine — Fouillée — Maudsley — Spencer — Ardigò — Lombroso — Le Bon — Kraepelin — Lacassagne — Minzloff), lasciata così, come questi fanno, nella sua nuda semplicità, non può bastare a un sistema giuridico (3).

L'esistenza di ogni animale risulta da una vita interna o fisiologica e da una vita esterna o di relazione o sociologica, che vanno sempre crescendo e complicandosi quanto più l'animale si avvicina agli ultimi e più progrediti stadi dalla scala zoologica. Nell'uomo, che di questa scala è finora l'ultimo e più perfetto grado, la vita di relazione prende uno sviluppo straordinario in confronto alle specie inferiori, e poi alla sua volta cresce sempre più coll'avvicinarsi dallo stato selvaggio alle società civili del nostro secolo. E questa vita sociale altro non è che una serie, indefinita nel tempo e nello spazio, di azioni e reazioni, senza le quali essa non esiste. D'onde la conseguenza che ogni e qualsiasi azione individuale, per quanto indifferente, come determina un'infinità di movimenti nell'ambiente fisico, così determina sempre nel corpo sociale una reazione corrispondente in quantità e qualità, sia per parte degli altri

(1) Così il dott. BOËNS, *La criminalité au point de vue sociologique*, nella *Philosophie positive*, luglio-agosto, 1879.

(2) Nel volume *La teorica dell'imputabilità e la negazione del libero arbitrio*, Firenze, 1878, io accennai bensì alla responsabilità *sociale* (p. 414 e segg.); ma senza svolgerla e incorporarla nel mio sistema, che allora era troppo imperfetto, perchè pregiudicato dalle teoriche comuni, e che ora soltanto viene, per una vera evoluzione a posteriori, meglio delineandosi e correggendosi di mano in mano.

(3) Mi è grato il dire che lo sviluppo sociologico più completo, da me conosciuto, del principio di *responsabilità* e dell'idea di *diritto* e di *giustizia*, in conformità alla filosofia positiva, si trova nell'opera *La morale dei positivisti* del mio amato maestro Roberto Ardigò, che anche in questo argomento ha dato prova del suo potente ingegno.

individui, *uti singuli*, sia per parte della società tutta, o di chi la rappresenta. In ciò si riassume il concetto di responsabilità *sociale*, con cui vuolsi significare che, non solo nel campo giuridico-criminale, ma anche nel campo etico e giuridico-civile, l'uomo, sempre ed in ogni caso, deve rispondere e risponde di ogni azione sua; la quale, se sarà *buona*, se rispetterà cioè negli altri concittadini « le condizioni naturali di esistenza », determinerà una reazione altrettanto *buona*, cioè utile all'agente, come essa era stata utile alla società; se sarà *cattiva*, se cioè offenderà in altri quelle condizioni naturali di esistenza, determinerà invece una reazione individuale, o sociale, altrettanto *cattiva*, cioè dannosa per l'agente stesso.

Da ciò si vede chiaramente come finora i giuristi siansi fatto un concetto doppiamente difettoso del problema della responsabilità; perchè, da una parte essi limitarono il loro sguardo alla sola umanità, ed anzi alla sola umanità civile, a noi quasi contemporanea, dalle antichità greco-orientali ai nostri giorni; e dall'altra fermarono il loro pensiero al solo campo giuridico-criminale. Noi invece ci facciamo di quel problema un'idea ben più larga e consona a realtà, quando lo consideriamo non solo nelle società umane civili, ma anche nelle società animali e nelle tribù selvagge e non solo nell'aspetto giuridico-criminale, ma in tutte le varie forme dell'attività umana, individuale e sociale.

Se adunque la funzione difensiva o penale non è che un aspetto della vita sociale, distinto ma non sostanzialmente separato dagli altri, perchè dovrà essere necessario in esso il criterio della libertà e responsabilità *morale* dell'individuo, che nelle altre funzioni non si richiede? L'uomo o l'animale che, anche inconsciamente o forzatamente, violano le leggi di natura, trovano nella natura stessa una ineluttabile sanzione: chi sporge troppo da una finestra, cade e muore; chi mangia troppo va soggetto ad una indigestione e si ammala; chi abusa del proprio organismo incontra molti dolori e molte malattie, ecc. Il cane da caccia che si sveglia di malumore e non rincorre la selvaggina, è bastonato dal suo padrone; il cavallo restio è punito dalla sferza del guidatore; il lupo che discende dal monte è preso a fucilate. Il povero

cretino della valle d'Aosta è dimenticato da tutti e spesso maltrattato; il maniaco furioso è imprigionato e legato in cella; il cannibale Niam-Niam che si trovasse in una delle nostre città viene imprigionato. Colui che, senza volerlo, reca ad altri un danno, è condannato al pagamento di una somma; ed è obbligato al risarcimento dei danni anche se questi furono cagionati da un suo animale smarrito o fuggito; il commerciante, che per rovescio di fortuna fallisce, è ridotto alla miseria; il viandante aggredito da un povero pazzo, lo uccide per difendersi. In tutti questi casi la reazione o sanzione determinata da un dato atto, si ritiene legittima, pur prescindendo da qualsiasi idea di libero arbitrio e di responsabilità morale nell'agente, che la provoca, e solo variando i modi di essa reazione secondo che si tratti di un animale o di un uomo, o di diverse azioni umane. Perchè non si riterrà dunque giustificata la reazione difensiva della società contro un atto criminoso, che le arreca un danno od un pericolo, anche se questo atto non è accompagnato da quel carattere del cosiddetto libero arbitrio? Certo il ladro che vi ruba il denaro perchè non ha voglia di lavorare e vuol gozzovigliare, l'assassino che uccide altri per odio selvaggio, lo stupratore che offende violentemente l'altrui pudore, il falsario che carpisce ad altri il frutto dei suoi lavori, il commerciante che fraudolentemente si rifiuta al pagamento dei suoi debiti non si debbono trattare come colui che prende un pezzo di pane per non morire di fame, che uccide il grassatore notturno, che si unisce ad una donna col suo consenso, che vi chiede l'elemosina, che fallisce per sola disgrazia. I loro atti sono naturalmente e giuridicamente diversi, malgrado l'identità delle conseguenze materiali; ma non perchè in un caso vi sia e nell'altro no la libertà morale e la relativa responsabilità morale, e neanche perchè in un caso siano e nell'altro no compiuti con piena coscienza e coll'uso della ragione; ma unicamente perchè essi essendo determinati da condizioni psichiche normali o anormali e da motivi fisio-psicologici diversi, rivelano oppur no, nei diversi casi, l'indole pericolosa o anti-sociale o criminosa dell'agente e la maggiore o minor probabilità ch'esso li ripeta.

D'onde la conseguenza naturalissima, che dev'essere il principio cardinale della scienza criminale e di ogni altra disciplina giuridica: *ogni uomo è sempre responsabile di fronte alla società di qualunque azione da lui compiuta.*

Ed allora il problema giuridico prende un aspetto ed uno sviluppo ulteriore, che si formula così: affermata la responsabilità sociale di ogni uomo per ogni azione sua, *quali saranno le varie forme in cui debba esplicarsi quella responsabilità?*

È appunto qui che le varie scienze giuridiche hanno il compito di dare una risposta, che sia conveniente a tutta la varietà dei fatti quotidiani, studiando non solo questi fatti in sè, come enti giuridici, ma come fenomeni naturali compiuti da individui, che presentano speciali e diversi caratteri psico-antropologici, e in un determinato ambiente fisico-sociale.

È appunto qui che la nuova scienza dei delitti insiste sulla necessità di unire in un sistema solo tutti i differenti mezzi di difesa, di cui la società può disporre contro le azioni dannose o pericolose; e quindi, anzichè separare quasi irrevocabilmente i mezzi civili dai mezzi penali, i mezzi preventivi dai repressivi ed eliminativi, li coordina e li organizza al comune intento della difesa sociale. Diritto civile e diritto penale non erano separati nè distinti nelle prime fasi dell'evoluzione umana; è soltanto col progresso del tempo, che portò uno sviluppo ed una complicazione continua nei fenomeni sociali, che quelle due branche si distinsero, come dopo se ne distinsero anche il diritto commerciale, costituzionale, amministrativo, internazionale, industriale e via dicendo; ma pur sempre rimanendo rami diversi di uno stesso tronco. Per cui, non solo fanno opera inutile quei giuristi che si affaticano, per esempio, a cercare il limite preciso, immaginario tra la frode civile e la frode criminale; ma fecero soprattutto opera dannosa, quando tutti posero quasi un abisso tra i mezzi civili ed i mezzi penali, atti ad impedire nell'autore di un fatto dannoso o pericoloso la ripetizione di esso, e nei terzi l'imitazione del cattivo esempio.

È appunto per questa idea fondamentale, che io credo la sociologia criminale debba stabilire quattro ordini di provvedimenti difensivi, che sono i seguenti:

E. *Mezzi preventivi* od igienici, che si distinguono alla lor volta in due grandi categorie (1). I provvedimenti di *polizia diretta e prossima* al delitto, che sono i meno utili, ed efficaci perchè mirano soltanto ad impedire il reato quando già le cause ne sono sviluppate, e sono tuttavia quelli a cui, quasi esclusivamente, si è pensato finora nella scienza e soprattutto nella legislazione. I provvedimenti di *polizia indiretta o remota*, che tendono a togliere le cause stesse dei reati, e come tali, sin dove estendono la loro efficacia, sono veri e propri *sostitutivi penali*, perchè « tolto il delitto è tolta al tempo stesso la pena » (2).

II. *Mezzi riparatorii* o di risarcimento civile dei danni, che si dovranno applicare in quasi tutti i casi di un'azione dannosa, anche semplicemente colposa o di sola negligenza, ed anche nella più gran parte dei così detti casi fortuiti, in cui entrando l'opera umana, entra sempre, più o meno, una negligenza, che arreca poi conseguenze dannose. Per cui, come si vede, mentre le scuole classiche cancellano ogni responsabilità *morale* e quindi anche *sociale*, nelle azioni fortuite ed anche in quelle commesse con colpa lievissima, noi invece allarghiamo il più possibile la responsabilità sociale, che in questi casi si manifesta sotto forma di risarcimento civile. Ma l'innovazione nostra non vuol essere soltanto teorica, perchè alla fine si potrebbe dire, che anche ora quest'obbligo del risarcimento è sancito per la massima parte dei casi; vuol essere anche pratica, nel senso che, non separando più i mezzi difensivi civili da quelli penali, ne renderà più comune l'applicazione ed esigerà anzi che la scienza procedurale stabilisca organi e riti speciali e più facili per questa categoria di provvedimenti, autorizzando, per es., gli stessi giudici penali alla liquidazione dei danni, per togliere le lungherie e gli effugi di un nuovo processo in sede civile, e obbligando anche, in casi speciali e con diverse cautele, i rappresentanti del Pubblico Ministero a promuovere essi d'ufficio, quando manchi, per ignoranza

(1) ELLERO, *Della prevenzione dei crimini negli Opusc. crim.* — Bologna, 1874.

(2) TURATI, *Sulle critiche alla nuova scuola antropologica criminale*, nell'*Arch. di Psichiatria*, vol. II, fasc. 3.

o timore, l'azione dei danneggiati, la condanna al risarcimento civile. E si vedrà allora che la paura di perdere qualche migliaio di lire sveglierà l'oculatezza dei ricchi; e se si tratta di poveri, bisognerà pensare a sostituire al risarcimento pecuniario l'obbligo del lavoro a favore del danneggiato, individuo o società.

III. *Mezzi repressivi*, che sarebbero alcune delle pene temporanee ora accolte nei codici penali e degne di essere conservate, come, per es., la detenzione per un dato tempo nelle carceri, le colonie agricole per adulti e minorenni, gli arresti in casa, l'esilio locale, la multa commutabile colle giornate di lavoro, la sospensione dall'esercizio di una carica, o di una professione liberale, ecc. E questi mezzi repressivi dovrebbero essere sempre temporanei e adoperati contro i delitti minori, di cui, come dice il Garofalo, bisogna rendere improbabile la recidiva, e che non sono di grande pericolo sociale o per la loro poca gravità o per il carattere di chi li commette (delinquenti d'occasione e per passione) o perchè cagionati dalla impotenza della legge penale a guarentire tutto il patrimonio morale e giuridico del cittadino (per es., i duelli).

IV. *Mezzi eliminativi*, che tendono cioè a rendere affatto impossibile la recidiva, e si dovranno usare contro le azioni più dannose e pericolose sia per la loro gravità (omicidii qualificati) o per il carattere degli individui che le commettono (delinquenti pazzi, nati, recidivi per un dato numero di volte, ecc.). Questi mezzi avranno lo scopo di espellere per sempre dal corpo sociale gli elementi non assimilabili, che sarebbero un continuo pericolo, e saranno diversi secondo i differenti caratteri psico-antropologici dei delinquenti, vale a dire: esclusa la pena di morte, almeno nei tempi ordinarii, i manicomiali criminali, gli stabilimenti di incorreggibili, e la deportazione semplice, quella cioè che non si cura di provvedere alla detenzione ed al mantenimento dei condannati in colonie oltremarine, che mi sembra veramente illogica ed inutile, ma che consiste nel semplice trasporto di certi individui (non i peggiori, nè i pazzi, che si dovranno tener rinchiusi per sempre, ma quelli che in un ambiente diverso potranno forse dar vita a colonie meno disgraziate) in paesi lontani, che rendano possibile una vita non agiata, deserti od abitati da popolazioni meno civili, senza che

lo Stato abbia più da curarsene, se non per rinchiuderli irrevocabilmente quando tornassero dall'esilio (1).

Tale l'abbozzo delle idee, che svolgerò in altre occasioni come già espongo largamente dalla cattedra, e che, anche nella ristrettezza di questo accenno, bastano a mostrare come noi intendiamo la scienza, che deve regolare la funzione sociale *difensiva*, e non soltanto *punitiva*, come si disse finora.

Frattanto, da un punto di vista generale, occorrono tre ultime osservazioni:

La prima, che mentre nelle scuole classiche di diritto criminale le più gravi questioni sorgevano a proposito dell'imputabilità *morale* dell'uomo, per decidere s'egli avesse agito con intelligenza e con libera volontà; nella nuova scuola invece tutto sta nel decidere se l'azione di cui si tratta fu realmente compiuta dall'individuo accusato e se egli vi fu determinato da uno stato di anormalità psichica o da motivi anti-sociali, anti-giuridici (d'onde la ricerca sulla *causa a delinquere*); ciò che aumenterà di molto l'importanza della critica probatoria nei processi penali. Se si stabilisce che l'accusato non commise quell'azione o non la commise di sua iniziativa (come nel caso di chi fosse forzato con violenza fisica a pugnalare, a versare veleno, ecc.), o la commise per motivi legittimi (la legittima difesa di sé, o d'altri, l'esecuzione della legge, la pressione altrimenti irreparabile di una grave minaccia, ecc.), allora esso non ha alcuna responsabilità sociale, perchè o la responsabilità spetta ad altri o l'individuo non ha fatto che esercitare esso il diritto della difesa, che in quelle circostanze non poteva essere esercitato dalla società (2).

(1) Già queste idee cominciano a farsi strada anche nella pratica. Così in Francia il deputato Waldeck-Rousseau presentava recentemente un progetto di legge, che applica le idee espresse dal Reinach (*Des récidivistes*, Paris, 1882), e stabilisce la deportazione senza rimpatrio per recidivi incorreggibili. E noi ci congratuliamo di vedere adottata quell'idea, già avanzata da altri, ma meglio completata dalla scuola positiva di diritto criminale.

(2) Così dice appunto, e stupendamente, il Carrara, *Diritto della difesa pubblica e privata*, Opuscoli di diritto criminale, vol. 1, opusc. 3.

Ma dato che un individuo abbia compiuta un'azione vietata dalla legge e l'abbia commessa in una condizione psichica anormale, passeggera o permanente, che lo rende pericoloso o l'abbia commessa per la spinta di motivi anti-sociali (odio, vendetta, lucro indebito, ecc.), non si potrà più parlare di *cause dirimenti la imputabilità*, come fanno invece le scuole classiche di diritto criminale. Certo di quelle circostanze si dovrà tener conto, ed anzi di tante altre più di quelle comunemente notate dai criminalisti, e cioè dei fattori *antropologici* del delitto (età, sesso, stato civile, domicilio, professione, grado di educazione, e costituzione organico-psichica del giudicabile), dei fattori *fisici* (razza, clima, vicenda diurna e delle stagioni, temperatura, produzione agricola, ecc.), e dei fattori *sociali* (aumento ed agglomerato di popolazione, opinione pubblica, costumi, ordinamento economico, politico, legislativo, ecc.); ma non più nel senso, che l'influenza di queste cause determinanti valga a togliere la responsabilità sociale dell'uomo, che si provò aver compiuta quell'azione per aberrazione psichica o per motivi illegittimi; ma nel senso che una o più di quelle circostanze varierà i modi di applicazione di essa responsabilità sociale, cioè i mezzi difensivi adatti in *quelle* circostanze, a *quell'azione* ed a *quell'uomo*.

Valga qualche esempio. Tutta l'esagerata importanza, e quindi il sospetto e la diffidenza, che ora si hanno nei casi, in cui i difensori tentano di dimostrare la pazzia dell'accusato, non avranno più ragione d'essere colle nostre teorie. Adesso, per il concetto erroneo e pericoloso delle cause dirimenti l'imputabilità *morale*, i giudici penali si trovano di fronte al dilemma assurdo della *condanna* o dell'*assoluzione*; e ne avviene che spesso non ammettono una pazzia anche evidente, quando l'eccezionalità del reato avverta che sarebbe un pericolo l'assoluzione dell'accusato o ecciti contro di questi l'astio popolare (come nei casi di Pas-sanante, Guiteau, Grandi l'uccisore dei fanciulli, ecc.). Colle nostre teorie invece, che non ammettono queste cause dirimenti e le convertono in cause *varianti* di responsabilità, il dilemma si trasforma in questo: Trovata la reità materiale e l'anormalità psichica o l'illegittimità dei motivi determinanti, tutto si riduce

a vedere se sia più adatto il manicomio criminale o lo stabilimento di incorreggibili o la deportazione semplice. D'onde un doppio vantaggio: I, che i giudici maltratteranno meno i responsi della psichiatria ed i periti saranno più liberi nelle loro conclusioni; II, che si torrà il grave scandalo e pericolo di tante assoluzioni per quella cosiddetta *forza irresistibile*, che dev'essere una dirimente, solo nei casi di fisica violenza o di grave minaccia irreparabile (come diceva il Vigliani nel suo Progetto di codice penale), ma che deve cancellarsi dai codici nel senso abusivo, che ora le vien dato, di cui abbiamo avuto triste esempio nel recente processo della fioraia di Milano, in cui per forza irresistibile si assolse non solo l'innamorato istigatore del delitto, ma anche il sicario che lo compiva con agguato, e con tutta freddezza (1). E questo verdetto assurdo dei giurati milanesi non era che una logica conseguenza delle teorie dominanti nel diritto penale: se la responsabilità morale si dice cessare nell'uomo, e con essa la responsabilità sociale, quando egli operi sotto l'influenza di una forte causa impellente, logicamente si dovrebbero assolvere tutti i rei di gravi delitti, perchè è certo che nessuna grave azione si compie senza un forte motivo impellente. Noi invece correggiamo l'assurdo, chiedendo: questo reato fu realmente commesso dall'imputato? Sì; ed allora, l'ha egli commesso coll'uso della ragione o in uno stato psichico anormale (pazzia, sordomutismo, ubbriachezza, impeto di passione, ecc.?). Se l'ha commesso in questo stato patologico, egli non potrà essere assolto; tutto sta nel vedere quali mezzi difensivi siano adatti. Se l'ha commesso coll'uso della ragione, domandiamo: il motivo impellente, forte o debole, è giuridico o antiggiuridico? Se è giuridico, non c'è delitto (feci sed *jure* feci); se è antiggiuridico, la responsabilità sociale non è tolta affatto nè da pazzia, nè da infanzia, nè da ubbriachezza, nè da impeto di passione, ecc.

E così, per esempio, siccome la statistica criminale ne dice che gli stupri si commettono nella più gran parte d'estate, e si commet-

(1) Così il Garofalo in un articolo *Sulla forza irresistibile* (*Rassegna settimanale*, 8 gennaio 1882).

tono tanto più frequentemente quanto più alto sale il termometro (1), se noi avremo da giudicare uno stupratore, che commise il reato d'inverno e a termometro basso, dovremo dire ch'esso, a pari circostanze materiali dell'attentato, è più responsabile di chi abbia delinquito nell'estate e a termometro alto; nel senso che egli rivela un organismo più facile a questi delitti, e quindi rappresenta un pericolo maggiore per la società, perchè tanto più facilmente ripeterà i suoi attentati quando la temperatura salirà; e perciò bisogna, per esempio, che il mezzo repressivo, la detenzione, sia più lunga per lui che per un altro, il quale delinque solo quando ci sia uno straordinario eccitamento nell'atmosfera. E così dicasi per altri esempi.

La seconda osservazione da fare è, che col nostro sistema è possibile sciogliere nell'unico modo logico la questione, tanto dibattuta fra criminalisti e psichiatri, se sia ammissibile o no una *responsabilità minorata*. Dato il criterio della libertà morale e relativa morale responsabilità, non c'è arguzia di ragionamento, che valga a persuadermi della possibilità di una mezza responsabilità o di tre quarti di responsabilità nell'uomo. O l'uomo è responsabile o non lo è: ma se lo è, non può esserlo a metà o per due terzi, perchè la responsabilità è questione di qualità e non di quantità. E quindi sono logici, secondo me, quei criminalisti e quegli alienisti che non ammettono le *circostanze minoranti l'imputabilità*. Non potendo dilungarmi a questo proposito, mi basti sciogliere la difficoltà col dire: data l'anormalità dell'attività psichica o l'illegittimità dei motivi determinanti, l'uomo è sempre responsabile socialmente delle sue azioni; soltanto il concorso di alcune circostanze o fattori del reato, piuttosto che di altre, varrà a modificare l'applicazione di questa responsabilità cioè i mezzi difensivi, e quindi porterà o un aggravio o una diminuzione nelle restrizioni poste dalla società all'individuo delinquente, come vedemmo or ora nel caso dello stupratore d'inverno o d'estate. Per cui possiamo realmente dire che dei molte

(1) V. *Archivio di psichiatria*, vol. III, fasc. I, e il mio *Das Verbrechen in seiner Abhängigkeit von dem jährlichen Temperaturwechsel*, Berlin, 1882.

plici fattori del delitto alcuni sono *agg'avanti* altri sono *minoranti*, non già l'imputabilità *morale* ma il modo di esplicazione della responsabilità *sociale*: talchè alle circostanze minoranti enumerate dai criminalisti, noi ne aggiungiamo anche altre, aggiungendone però anche delle aggravanti, ad essi ignote, e riferendole tutte non al delitto in sè, come ente giuridico, e quindi alla responsabilità morale dell'uomo, ma alla pena ossia ai diversi mezzi difensivi.

Ma, se non la scienza, certo il sentimento comune ci farà questa obiezione: — Sta bene: in sostanza, anche ora, senza le giustificazioni scientifiche della nuova scuola, il cittadino sopporta sempre o quasi sempre le conseguenze sociali dei suoi atti, o come risarcimento civile o come condanna nelle contravvenzioni di polizia e nei reati involontari, o come reclusione in un manicomio o come detenzione in un carcere. Ma c'è una grande, insormontabile differenza fra i primi quattro casi e questo ultimo; perchè nel caso del risarcimento civile, della contravvenzione, dei reati involontari, del manicomio, il sentimento pubblico non colpisce i condannati col disprezzo e coll'odio, mentre nel caso della reclusione in carcere per un vero delitto, l'autore si ritiene veramente malvagio e degno di biasimo.

L'obiezione è grave, perchè parte da un fatto reale, da un sentimento generale e non da un sillogisma; ma non è invincibile.

Portiamoci col pensiero a tre secoli fa: chi allora avesse sostenuto che il povero demente, che il povero demonomaniaco, doveva ritenersi non imputabile della sua pazzia, non malvagio nè meritevole di pena, avrebbe acerbamente offeso il sentimento pubblico di quei tempi, che ammetteva la non imputabilità nei soli casi di evidente mania furiosa (1). Erano le apparenze unite all'ignoranza che salvavano il maniaco furioso e condannavano il povero demente ed allucinato, generando quel falso ed ingiusto sentimento popolare.

(1) Ecco quanto scriveva al principio del nostro secolo Heinroth: « La pazzia è la perdita della libertà morale, e non dipende mai da una causa fisica; essa non è una malattia del corpo, ma una malattia dello spirito, un peccato.... L'uomo che, in tutta la sua vita, ha davanti gli occhi e

Ora, io non nego che ai nostri giorni il sentimento pubblico non consideri i delinquenti come una volta i pazzi non furiosi, ed io non ho intenzione di cambiare, in un istante e col solo ragionamento, quest'avanzo ereditario delle ascetiche idee medioevali. Ma ho ferma convinzione che la scienza varrà a modificarlo, nel senso di ritenere, che anche i delinquenti sono individui più o meno disgraziati, per uno stato anormale del loro organismo, che o li spinge al delitto fino dalle prime età o non li rende abbastanza forti per resistere alla tentazione delle occasioni impellenti. Ed allora avverrà dei delinquenti, come adesso dei pazzi, che essi ecciteranno non più l'odio ed il disprezzo e le sevizie, ma la compassione e la pietà, pur sempre soggiacendo, come ora i pazzi, alla inesorabile necessità, in cui la società si trova, di doverli eliminare dal proprio seno.

Senonchè, senza entrare nella questione del merito e del demerito in relazione alla inesistenza del libero arbitrio, parmi che una certa differenza resterà nel sentimento a proposito dei pazzi delinquenti e dei delinquenti nati; per la considerazione, che i primi si danno, per es., all'omicidio per un accesso transitorio di pazzia, pur restando, negli altri momenti, anche d'indole mite; mentre i delinquenti nati pur troppo passerebbero la loro vita nella continua ripetizione dei delitti, se la società non li eliminasse, come quel delinquente arrestato qualche mese fa dalla polizia di Londra, mentre gozzovigliava con altri compagni « per celebrare il suo centesimo assassinio », e rappresentano quindi un regresso atavistico ben diverso dalla pazzia.

E già ai nostri giorni comincia nel sentimento pubblico a penetrare questo modo scientifico di considerare il delitto come un fenomeno patologico, che può provenire da anomalie individuali, ma che può essere anche cagionato da un viziato ambiente sociale. Sol-

nel cuore l'immagine di Dio, non ha a temere di perdere mai la ragione » (citato da Т.Н. РИБОТ, *L'hérédité psychologique*, 2^a ediz., Parigi, 1882, pag. 140). Per cui nel medio evo « il trattamento degli alienati consisteva per lo più in castighi ed esorcismi; anzi, non di rado essi dovettero soggiacere alla tortura ed anche alla pena capitale » (LEIDESDORF, *Trattato delle malattie mentali*, trad. Sternberg, Torino, 1878, p. 10).

tanto, l'innesto parziale di alcune idee moderne sul vecchio tronco della responsabilità *morale*, conduce a quelle conseguenze pericolose ed assurde delle assoluzioni nei casi di forza irresistibile, pazzia, ubbriachezza piena, ecc., che possono correggersi unicamente col rinnovamento della scienza criminale, basato sul concetto della responsabilità *sociale*.

E qui finisco col ricordare un fatto. Il 12 novembre 1873 il Carrara, nella prolusione al suo corso, parlando del diritto criminale e della procedura penale, concludeva raccomandando ai giovani piuttosto lo studio della procedura che quello del diritto criminale, perchè in questo « poco rimane da aggiungere su quello che fu fatto dai padri nostri » (1). Che al procedimento penale sia urgente rivolgere quello studio, che finora dai giuristi italiani troppo poco gli venne dedicato, è pensiero giustissimo; ma siccome i principii della procedura sono informati per massima parte ai criterii fondamentali del diritto di punire e della sua ragione d'essere, così credo che prima di por mano agli studi di procedura sia necessario dare al diritto criminale quella base salda e incontestata, che ora gli manca affatto, nell'urto delle scoperte fatte dalle scienze naturali e sociali.

Certo, se si volessero ricalcare le orme dei più illustri maestri della scuola classica, noi non potremmo, specialmente nella parte generale estranea alla teorica dell'imputabilità, che limitarci quasi ad un commento dei loro splendidi trattati; perchè la grande e nobile corrente scientifico-legislativa iniziata dal Beccaria è giunta a svolgere quasi del tutto il suo ciclo glorioso.

Ma d'altra parte credo che a nessuna scienza nessun limite mai potrà essere imposto, perchè la vena inesauribile dei fatti naturali sempre esigerà nuovi indirizzi e schiuderà evoluzioni nuove. Talchè noi, se ci gioveremo, con gratitudine sincera, del lavoro già compiuto dai predecessori, non solo in relazione alla loro missione storica della *mitigazione generale delle pene*, ma soprattutto in rapporto allo studio *giuridico ed astratto* del reato, senza del quale la

(1) *Opuscoli di diritto criminale*, vol. v, pag. 39.

nostra scienza non sarebbe oggi possibile, ci dedichiamo però anche ad un'impresa nuova, *la diminuzione dei reati*, mettendoci collo studio *naturale* del delitto e del delinquente e col principio della *responsabilità sociale*, in una via non ancor battuta dai giuristi, della quale noi nè dissimuliamo nè temiamo le difficoltà, perchè sempre la battaglia è condizione di vittoria.

Bologna, gennaio 1882.

Prof. ENRICO FERRI.
